

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA ISTITUTIVA
E
IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI COMUNALI**

Art. 1

Costituzione di Commissioni permanenti

Ai sensi degli articoli 11 e 12 dello Statuto Comunale sono istituite le seguenti Commissioni Permanenti, per lo svolgimento di compiti di approfondimento, studio, indagini, ricerca per l'elaborazione di proposte su argomenti di competenza consiliare, nonché per l'esame preparatorio dei relativi atti di competenza:

- Commissione Affari Generali- Programmazione- Bilancio;
- Commissione Lavori Pubblici- Urbanistica – Ambiente;
- Commissione Assistenza e Cultura;

Alle singole Commissioni permanenti potranno di volta in volta essere assegnati ulteriori compiti da parte del Consiglio Comunale.

Le Commissioni permanenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Le Commissioni permanenti di propria iniziativa potranno formulare pareri o proposte, comunque non vincolanti.

Art. 2

Composizione e nomina dei componenti

Le Commissioni permanenti sono composte da **5** membri designati dal Consiglio Comunale, scelti tra i consiglieri comunali, con criterio proporzionale e voto limitato.

Le Commissioni possono essere integrate da membri esterni, in numero da quattro a sei, estranei al Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

La designazione dei componenti esterni sarà effettuata dal Consiglio Comunale con scelta paritetica tra maggioranza e minoranza o d'intesa fra le stesse.

La designazione dei membri esterni deve rispondere a criteri di professionalità ovvero di rappresentatività di categorie economiche o produttive, di associazioni e organismi aventi attinenza con le attribuzioni delle Commissioni.

I membri esterni dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti membri delle Commissioni, ma possono essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Nel caso in cui le Commissioni funzionino con la partecipazione di membri esterni, siano convocate per l'esame delle attribuzioni di cui all'art. 4, ovvero siano invitati a partecipare alle sedute delle Commissioni medesime organismi o rappresentanze esterne all'Ente, il Sindaco e/o gli Assessori hanno diritto di parteciparvi.

Art.3

Funzionamento

La prima seduta di ciascuna Commissione Permanente è convocata dal Sindaco, entro 30 giorni dalla sua costituzione, per il formale insediamento e la nomina del Presidente.

Il Presidente è eletto tra i componenti consiglieri a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il più anziano di età.

Le Commissioni possono funzionare, di loro iniziativa, con la sola partecipazione dei componenti facenti parte del Consiglio Comunale per questioni e iniziative ritenute di specifica competenza consiliare.

Le Commissioni sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco, dell'Assessore competente, di 1/3 dei componenti consiglieri comunali, con invito scritto, contenente un sommario ordine del giorno dei lavori, recapitato ai singoli componenti almeno 5 giorni prima della seduta. La convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta. Copia dell'invito è contestualmente recapitato al Sindaco e agli Assessori per rendere possibile la loro partecipazione.

Le sedute delle Commissioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei consiglieri assegnati.

L'assenza ingiustificata a tre sedute delle Commissioni comporta la decadenza del componente, che, su segnalazione del Presidente, sarà dichiarata dal Consiglio Comunale che provvederà alla surroga nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 2.

Ciascuna Commissione permanente promuove collegialmente la propria attività e individua le materie oggetto di approfondimento, studio, ricerca o per le quali elaborare le proprie proposte, così come potrà disporre audizioni e consultazioni esterne ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

La trattazione dei singoli argomenti da parte delle Commissioni è avviata con l'audizione del Sindaco o degli Assessori competenti, nei casi di partecipazione di questi.

E' ammessa la riunione congiunta di più Commissioni permanenti, previa intesa tra i rispettivi Presidenti, per la trattazione di argomenti di comune interesse. La presidenza viene assunta in tali casi dal Presidente più anziano di età.

Assiste alle sedute delle Commissioni, con funzioni di verbalizzante, il Segretario Comunale o altro dipendente dallo stesso incaricato. I verbali delle riunioni, una volta sottoscritti dal segretario e dal Presidente, sono rimessi al Sindaco entro i 5 giorni successivi.

Art. 4

Attribuzioni

Alle Commissioni permanenti sono preliminarmente sottoposti i sottoelencati atti di competenza del Consiglio Comunale:

- Le modifiche statutarie e i regolamenti;
- Il Bilancio di previsione, annuale e pluriennale, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Rendiconto della gestione.
- I Piani territoriali e urbanistici generali, i Piani disciplinanti singoli settori di attività. le Convenzioni tra Enti Locali e quelle per la gestione dei servizi pubblici.
- I programmi di investimento dell'Ente.

Ai fini degli adempimenti di cui sopra il Sindaco trasmette al presidente della Commissione le proposte di deliberazione corredate dagli allegati e munite dei prescritti pareri.

A partire dal 16° giorno successivo a tale invio la proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta consiliare.

Nell'ambito della trattazione della proposta il Presidente e i componenti consiglieri della Commissione esprimono al Consiglio le proprie valutazioni.

Il Sindaco o l'Assessore competente possono sottoporre alle Commissioni anche proposte di deliberazioni diverse da quelle di cui al comma 1, di particolare rilevanza e complessità.

Art. 5

Commissioni Speciali

Il Consiglio comunale può istituire, con propria deliberazione, Commissioni Speciali

- per l'esame e l'approfondimento di questioni particolari, individuate nell'atto costitutivo;

- con funzioni di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza è riservata alle opposizioni.

Con l'atto istitutivo delle suddette Commissioni viene anche indicato il termine per il compimento dell'esame di competenza della Commissione Speciale, e disciplinati gli aspetti di cui all'art. 11 c. 5 dello Statuto.

Art. 6

Commissione Speciale per l'informazione

È istituita una Commissione Speciale per l'Informazione periodica presieduta dal Sindaco o da un Assessore delegato, e composta da 4 consiglieri comunali di cui 2 designati dalla minoranza.

Essa ha il compito di verificare preliminarmente l'impostazione del periodico informativo dell'Amministrazione Comunale, con gli apporti collaborativi della cittadinanza o di esterni.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento ha valenza nelle more dell'adeguamento dello Statuto alla normativa statale e regionale in materia di Enti Locali.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione la disciplina vigente.

Il presente Regolamento dopo la sua approvazione sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.